



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 37 del 20 ottobre 2000

◆————◆
Sommario

- **Art. 4 della L. 53/2000 (congedi parentali)**
- **Congedi parentali – quesiti**
- **Pensioni INPS e INPDAP: lo Stato può anticipare fondi**
- **DPR 27 novembre 1954, n. 1406 – alloggi di servizio**
- **Tutti i rischi sul lavoro per le donne in gravidanza**
- **Medici della Polizia di Stato – Quesiti**
- **La patente sopravvive al foglio di via obbligatorio (Corte Costituzionale 427/2000)**

**Art. 4 della L.
53/2000
(congedi
parentali)**

Con il decreto della Presidenza del Consiglio n. 278 del 21 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000, sono stati definiti i criteri per poter fruire dei congedi, gli eventi e le cause particolari, per cui si possono ottenere, nonché le patologie specifiche e le modalità per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità.

Il regolamento dispone, in particolare, che la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto nel corso dell'anno a tre giorni complessivi di

Numero 37 del 20 ottobre 2000

permessi retribuiti in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica dei lavoratori stessi.

Tra i gravi motivi che possono dar luogo al congedo, oltre al decesso, rientrano:

- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nel quale incorre il dipendente;
- le situazioni riferite a particolari patologie dei familiari del dipendente, come quelle acute o croniche, che determinano riduzione o perdita dell'autonomia personale, assistenza continuativa, frequenti monitoraggi clinici e una partecipazione attiva del familiare al trattamento sanitario;
- le patologie dell'infanzia dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che ne esercita la potestà.

Le disposizioni di cui sopra sono entrate in vigore l'11 ottobre scorso.

Congedi parentali – quesiti

Ci sono giunte richieste di chiarimenti in merito ai congedi parentali, volentieri rispondiamo.

Domanda: *Il collega che richiede l'astensione di cui alla legge 53/2000 è soggetto alla decurtazione della retribuzione anche se rientrante nei limiti dei 45 giorni, nell'anno, di congedo straordinario?*

Risposta: Come anticipato nella circolare inviata, nei primi tre anni di vita del bambino e sino alla concorrenza dei 45 giorni annui, qualora non siano stati fruiti per altra causa (malattia ecc.), il trattamento economico è pieno per i primi 45 giorni e pari ad un terzo per il periodo successivo.

Domanda: *Il collega può fruire complessivamente di sei ovvero sette mesi di astensione facoltativa nei primi tre anni del bambino?*

Risposta: Come stabilito dall'art. 3 della legge 53/2000 che ha integrato l'art. 1 della legge 1204/71, la risposta è positiva nei primi otto anni e non entro il terzo come da te prospettato.

Pensioni INPS e INPDAP: lo Stato può anticipare fondi

Lo Stato può anticipare fondi per pagare le pensioni INPS e INPDAP. E' stato pubblicato sulla G.U. n. 221 del 2000 il Decreto del Ministero del Tesoro 5 settembre 2000. Tale decreto intende sopperire alle eventuali carenze di fondi destinati al pagamento delle pensioni tramite le Poste Italiane S.p.A. da parte dell'INPS e dell'INPDAP, nell'eventualità che si possano verificare in concomitanza della scadenza.

Infatti, per i pagamenti delle pensioni, i due enti previdenziali sono tenuti a preconstituire, un giorno prima delle scadenze dei mandati pensionistici i fondi necessari a far fronte agli importi dovuti. Tali fondi devono essere versati sui conti correnti di tesoreria intestati a "Poste – pagamento pensioni INPS" e "Poste – pagamento pensioni INPDAP". In caso di disavanzo, i due enti attingono a fondi facenti parte di altre gestioni attive.

Il decreto stabilisce che, in caso non risultino disponibilità sui conti correnti di tesoreria centrale ad essi intestati, INPS ed INPDAP potranno richiedere direttamente al Tesoro anticipazioni di tesoreria, per l'ammontare necessario a coprire le deficienze momentanee di denaro. Il Tesoro anticiperà tali somme senza oneri di interessi, contabilizzando le stesse in apposite voci istituite, per ciascuno dei due enti, fra i crediti di tesoreria – pagamento conto sospesi. Gli importi anticipati verranno successivamente resi tramite mandati informatici intestati al tesoriere centrale a carico del Bilancio dello Stato.

DPR 27 novembre 1954, n. 1406 – alloggi di servizio

Si riportano di seguito le norme regolamentari per l'assegnazione e la gestione degli alloggi, costruiti dall'INCIS, da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza:

1. Gli alloggi di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, sono concessi in locazione al personale civile dell'Amministrazione di pubblica sicurezza in attività di servizio.
2. Le Prefetture, almeno due mesi prima che gli alloggi siano ultimati ed abitabili ed ogni qualvolta un alloggio si renda disponibile, invitando, nei modi e con i mezzi più idonei, il personale di cui all'articolo precedente a presentare, ove aspiri all'assegnazione degli alloggi, la relativa domanda documentata nel termine di venti giorni;
3. All'assegnazione degli alloggi, di cui al precedente articolo provvede, in ogni Provincia, una speciale Commissione avente sede presso la Prefettura e composta dal Prefetto o di chi ne fa le veci,

Numero 37 del 20 ottobre 2000

che la presiede, del Questore o di un suo rappresentante, dell'intendente di finanza o di un suo rappresentante, dell'ispettore di zona, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di un suo rappresentante. Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario di prefettura. Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite. La commissione anzidetta provvederà anche alla dichiarazione di revoca dell'assegnazione degli alloggi, nei casi previsti. I provvedimenti della Commissione hanno carattere definitivo.

4. La Commissione di cui all'articolo precedente procede alla formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi, secondo i seguenti criteri di valutazione:

- Opportunità dell'assegnazione in relazione a preminenti esigenze di servizio, specialmente nei confronti di personale trasferito d'ufficio;
- Condizioni economiche dell'aspirante, con preferenza dei meno agiati e tenendo conto a tal fine, dei proventi eventualmente percepiti a qualsiasi titolo dalle persone di famiglia conviventi e a carico di esso;
- Maggiore anzianità di servizio.

Sono preferiti a parità di condizioni, i coniugati con prole rispetto a quelli senza prole e questi ultimi rispetto a quelli non coniugati. Potranno, peraltro, essere valutate particolari situazioni di famiglia debitamente documentate. A parità di condizione, dopo la valutazione di cui al precedente comma, è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato o invalido di guerra o per servizio, di ex combattente o di appartenente a categorie che la legge equipara.

5. Le decisioni della Commissione suddetta sono comunicate alla rappresentanza provinciale dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutti i conseguenti provvedimenti;

6. La gestione degli alloggi è affidata all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il quale vi provvede, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 23 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, nonché a norma dei propri statuti e regolamenti interni, determinando anche, in conformità alle disposizioni, l'ammontare dei canoni di affitto, le norme per l'uso degli alloggi, la durata delle locazioni e ogni altro elemento necessario. Per la riscossione dei canoni di affitto sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 385 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica.

7. Agli assegnatari degli alloggi di cui al presente decreto è fatto divieto di sublocare, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma,

l'alloggio assegnato. L'infrazione al divieto di cui al precedente comma comporta la risoluzione immediata del contratto di affitto.

8. In relazione a quanto disposto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, costituisce causa di revoca dell'assegnazione e di risoluzione del contratto di locazione, oltre che la rinuncia da parte dell'interessato:

- a) il trasferimento del locatario ad altra sede;
- b) l'uso irregolare dell'alloggio e la persistente morosità;
- c) la sublocazione parziale o totale dell'alloggio;
- d) il collocamento a riposo e la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo del locatario alle dipendenze dell'amministrazione di pubblica sicurezza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il contratto di locazione si intende risolto alla scadenza del mese entro il quale la Commissione di cui all'art. 3 delibera la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d).

La Commissione ha, peraltro, facoltà di consentire che il rilascio, da parte del locatario o della sua famiglia, dell'alloggio per cui sia stata revocata l'assegnazione venga effettuato entro un termine non superiore ai sei mesi dalla data della revoca.

Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di risoluzione del contratto di locazione, deliberato dalla Commissione di cui all'art. 3 ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge. Alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Tutti i rischi sul lavoro per le donne in gravidanza

Agenti chimici, orari prolungati, stress: tutti i rischi per le donne incinte elencati dalla Commissione europea che traccia una guida per tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Assolvendo ai compiti previsti da una direttiva del 1992, il 5 ottobre 2000 la Commissione europea ha adottato ufficialmente, con questa comunicazione, una serie di linee direttrici sui fattori di rischio sul lavoro per le donne incinta - o che hanno da poco partorito - e per i feti.

Si tratta di un documento che contiene indicazioni dirette non solo ai datori di lavoro e gli specialisti della sicurezza, ma anche alle stesse donne, "comprese quelle che operano nelle forze armate, nella polizia e che svolgono determinate attività specifiche nei servizi di protezione civile". Oggi molte donne lavorano fino all'ultimo periodo della gravidanza, e tornano al loro posto di lavoro mentre sono ancora impegnate con l'allattamento dei neonati.

"La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita

Numero 37 del 20 ottobre 2000

quotidiana", sottolinea la comunicazione di Bruxelles, che però ricorda anche come "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza".

A tale scopo, gli esperti della Commissione hanno definito una "valutazione del rischio" legata al tipo di lavoro e alla categoria di lavoratrici interessate ("lavoratrici gestanti, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano"). Sono proprio le gestanti i soggetti più a rischio, non solo perché portano in grembo un feto, ma anche perché possono non essere consapevoli durante un lasso di tempo piuttosto lungo, dai 30 ai 45 giorni. Ed è proprio il primo trimestre di gravidanza " il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro".

La responsabilità principale della valutazione del rischio e delle azioni da svolgere per tutelare la salute della donna e del nascituro, ovviamente, spetta al datore di lavoro, come prevede la direttiva numero 85 del '92; i responsabili dell'azienda sono dunque tenuti a informare le donne - ma anche i rappresentanti sindacali - di tutti i rischi potenziali, e di quali misure intendono assumere per evitarli. Inoltre, "in presenza di un rischio i datori di lavoro devono informare le lavoratrici sull'importanza di diagnosticare precocemente la gravidanza".

Le linee guida poi forniscono un elenco di pericoli "generici" e di esempi di misure di prevenzione, correlati dall'eventuale esistenza di normative comunitarie in materia oltre alla già citata direttiva 82; si va dunque dagli orari di lavoro prolungati al "lavoro solitario", dallo stress al rischio di contrarre infezioni nelle toilette dell'impresa, dal rumore al diverso tipo di radiazioni, dagli agenti biologici fino al lavoro in condizioni "estreme", in atmosfera iperbarica o sott'acqua.

Medici della Polizia di Stato – Quesiti

A seguito di intervento della Segreteria Nazionale del SIULP, concernente lo svolgimento delle funzioni di medico competente da parte dei sanitari della Polizia di Stato alla luce del D.M. 450 del 14.6.1999, il Dipartimento ho fornito i seguenti chiarimenti.

«Il competente Ufficio ritiene che l'art. 2 del citato D.M. 450 contenga un sostanziale riconoscimento della competenza professionale dei medici della Polizia, in materia di sorveglianza sanitaria come indicata dal D.L.vo 626, che si estende a quanti abbiano svolto attività di istituto, almeno quadriennale, nel settore della prevenzione sanitaria correlata all'attività lavorativa.

Tale riconoscimento, unico nel settore della medicina del lavoro

dalla emanazione del D.L.vo 277/91, deriva da un complesso di norme e di documentata attività che la Direzione Centrale di Sanità ha, più volte ed in varie circostanze anche con il conforto dell'Ufficio Studi e Legislazione, sottolineato; in particolare si richiama:

- a) il combinato disposto dall'art. 6, lettera z) e dell'art. 14 lettera q) della legge 833 del 23.12.1978 che stabilisce l'esclusiva competenza dei servizi sanitari istituiti per i Corpi di Polizia, per tutti gli accertamenti tecnico-sanitari sul personale dipendente;
- b) la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 1996, relativa a questioni di legittimità costituzionale sollevate in corso di procedimento relativo ad accertamenti sanitari sul personale delle F.S., che focalizzava la volontà del legislatore di tenere separata la materia dei servizi sanitari istituiti dalle Ferrovie e per le Forze Armate o di Polizia in virtù di speciali esigenze (sicurezza) ma anche in funzione della specifica esperienza professionale indispensabile per la tutela dei rispettivi lavoratori;
- c) il D.P.R. 338/82 riguardante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, che attribuisce senza alcuna differenziazione connessa al possesso di uno specifico titolo di specializzazione, ai medici di Polizia le medesime funzioni (medicina preventiva, valutazione dell'idoneità specifica, controllo igienico sanitario degli ambienti di lavoro) che la vigente legislazione in materia di tutela della salute dei lavoratori demanda ai medici competenti;
- d) la formazione specifica che il medico della Polizia di Stato riceve all'atto dell'assunzione in prova, durante il corso semestrale previsto dalla legge, prevede come materia fondamentale proprio l'insegnamento della medicina del lavoro.

Alla luce di quanto precedentemente enunciato, la lettura del citato comma 1 dell'art. 2 del D.M. 450/99 assume un significato estensivo e non restrittivo quando si dice che: "le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi 15/8/1991, n. 277 e 19.9.1994 n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto da almeno quattro anni attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero dell'Interno, designati a livello centrale e provinciale".

Infatti, il termine "avvalersi" non può essere riferito ad una generica collaborazione nel compimento di un atto medico sia pur specialistico, perché non vi sarebbe stata necessità alcuna di farne menzione nel Decreto Interministeriale in questione; deve intendersi,

Numero 37 del 20 ottobre 2000

invece, come la sussistenza di un rapporto in cui il medico specialista in una particolare branca (medicina del lavoro) formula, in virtù dello specifico titolo accademico, linee univoche di indirizzo e di comportamento per i colleghi non specialisti, ma con esperienza quadriennale, chiamati a svolgere tutte le attività connesse con la tutela della salute presso gli uffici di appartenenza.

E' opinione di questo ufficio che il D.M. 450/99 non abbia determinato una ripartizione delle funzioni medico legali in materia di giudizi di idoneità, tra medici competenti e non, ma abbia escluso, dalle specifiche, attribuzioni demandate al medico competente, i soli medici con anzianità di servizio, e quindi con attività pratica, inferiore a 4 anni.

Tale scelta ricalca, non a caso, nei limiti temporali, quella fatta dal legislatore del D.L.vo 277/91, quanto le funzioni di medico competente furono riconosciute a quanti avevano svolto attività di medico del lavoro, pur non essendo in possesso del titolo di specializzazione, proprio per un periodo di almeno quattro anni.

La tematica segnalata riveste un rilevante interesse per questo Dipartimento per cui, accogliendo l'ipotesi formulata dalla Direzione Centrale di Sanità, lo scrivente ha segnalato alla Direzione Centrale del Personale e alla Direzione Centrale per gli Affari Generali – Ufficio Studi e Legislazione, l'opportunità di istituire un organo tecnico che formuli protocolli operativi di sorveglianza sanitaria cui tutti i medici della Polizia di Stato, menzionati nel D.M. 250/91, devono attenersi.»

La patente sopravvive al foglio di via obbligatorio (Corte Costituzionale 427/2000)

La patente non può essere revocata a chi è sottoposto al foglio di via obbligatorio.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale sottolineando ancora una volta nello spazio di poche ore un eccesso di delega dato che l'innovazione – che risale ad alcune modifiche del Codice della strada del 1992 – non era consentita perché "costituisce un'innovazione sostanziale e dunque un'innovazione non consentita perché non sorretta dai necessari principi e criteri direttivi". La questione era stata sollevata dal TAR della Puglia sezione staccata di Lecce il quale aveva osservato che la formula prevista dall'articolo 120 del decreto legislativo 285 del 1992 riguarda anche il foglio di via obbligatorio: ciò costituisce un'innovazione tale rispetto al passato che avrebbe dovuto essere precisata, come invece non è avvenuto, nella delega che autorizzava il Governo a modificare il Codice della strada. (18 ottobre 2000).